



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – La Spezia

SEZIONE TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA N. 267/2012

Località: Rada Interna Porto La Spezia – Terminal marino di “Arcola Petrolifera”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto della Spezia:

VISTA la nota s.n. in data 26 settembre 2011 della “Lotti S.p.a.” con cui è stato chiesto di modificare il limite di interdizione dello specchio acqueo circostante il Terminal marino di “Arcola Petrolifera”, previsto dall’Ordinanza n.260/10 in data 15.11.2010 del Capo del Circondario Marittimo del porto della Spezia, in quanto in parte rientrante nello specchio acqueo destinato alla costruzione di una nuova darsena, destinata ai mega-yachts, che verrà costruita presso l’omonimo porto turistico;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi Deliberante in data 18 settembre 2008, sottoscritto dai rappresentanti dalle Amministrazioni competenti territorialmente, con cui è stato espresso parere favorevole per la realizzazione all’ampliamento dei pontili a mare della “Lotti S.p.a.”;

VISTA la nota n.9489 in data 18.12.2008 del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia - Liguria – Sede coordinata di Genova – con cui è stata perfezionata l’intesa Stato-Regione ,ai sensi dell’art.81 del D.P.R. 616/77, per la realizzazione dell’opera in questione;

VISTA la Delibera n.2/2009 in data 20.02.2009 del Comitato Portuale con cui al punto 2) è stato autorizzato l’inizio dei lavori di costruzione della nuova darsena mediante il rilascio di un atto di sottomissione;

VISTA la nota n.02.02.25/37153 in data 16.12.2011 della Capitaneria di Porto della Spezia con cui sono stati forniti elementi di risposta alla richiesta avanzata dalla “Lotti S.p.a.”;

VISTA la nota n.0016294 in data 15.12.2011 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con cui viene segnalato che l’ampliamento della nuova darsena di “Lotti S.p.a.” non ha ripercussioni sulla sicurezza intrinseca dell’impianto del Terminal marino della Società Arcola Petrolifera;

VISTA la nota n. 02.02.12/28851 in data 28.11.2012 della Capitaneria di Porto della Spezia con cui viene convocato un incontro tra i soggetti interessati al fine di analizzare il provvedimento ordinativo predisposto dalla stessa, in accordo con la realizzazione della nuova darsena di Porto Lotti;

VISTO il verbale del sopra menzionato incontro avvenuto in data 05.12.2012;

VISTA l’Ordinanza n.260/2010 in data 15 novembre 2010 con cui viene disciplinata la navigazione nello specchio acqueo circostante e costituente il Terminal marino della Società Arcola Petrolifera;

RITENUTO necessario, per tutto quanto sopra esposto, modificare il quadrilatero interdetto dall'Ordinanza n.260/2010 in data 15 novembre 2010 traslandolo in corrispondenza della zona escavata e riducendolo con dimensioni comunque tali da ricomprendere tutte le boe da ormeggio presenti nel Terminal;

CONSIDERATO che la nuova identificazione dell'area interdetta alla navigazione tuteli adeguatamente la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché la pubblica e privata incolumità in genere;

VISTI gli articoli 30 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

RENDE NOTO

che:

a) nella rada interna del porto della Spezia, nello specchio acqueo costituente il Terminal marino di "Arcola Petrolifera" prospiciente il Porto Turistico di "Porto Lotti", formato dal rettangolo risultante dalla congiungente i seguenti punti (come da stralcio planimetrico in allegato 1 alla presente Ordinanza):

A. Lat. 44° 05,809'N Long. 009° 51,297'E(datum WGS 84)

B. Lat. 44° 05,703'N Long. 009° 51,380'E(datum WGS 84)

C. Lat. 44° 05,584'N Long. 009° 51,172'E(datum WGS 84)

D. Lat. 44° 05,689'N Long. 009°51,097'E(datum WGS 84)

sono presenti n° 5 (cinque) boe da ormeggio, di colore giallo e opportunamente segnalate, nelle seguenti originarie posizioni:

boa n.1.: lat. 44°05,765'N long. 009°51,254'E (datum WGS 84);

boa n.2: lat. 44°05,776'N long. 009°51',291'E (datum WGS 84);

boa n.3: lat. 44°05,730'N long. 009°51,345'E (datum WGS 84);

boa n.4: lat. 44°05,698'N long. 009°51,327'E (datum WGS 84);

boa n.5: lat. 44°05,602'N long. 009°51,179'E (datum WGS 84);

b) che negli specchi acquei antistanti i "Cantieri Navali Riva" e i "Cantieri San Marco s.r.l." (come da stralcio planimetrico in allegato 2 della presente Ordinanza) sono presenti n° 2 (due) boe da ormeggio non segnalate, nelle seguenti originarie posizioni:

boa n.1.: lat. 44°05,998'N long. 009°51,273' E (datum WGS 84);

boa n.2: lat. 44°05,940'N long. 009°51,364' E (datum WGS 84);

ORDINA

Articolo 1

Nello specchio acqueo individuato al punto a) del rendo noto, è vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali in genere, nonché ogni altra attività connessa con l'uso del mare fatta eccezione per le navi commerciali destinate presso il campo boe dell'Arcola Petrolifera, per le unità navali dei servizi tecnico-nautici impegnati per le operazioni di ormeggio e disormeggio delle stesse, nonché delle unità impiegate dal Terminalista per le esigenze operative e di quelle addette ai servizi di trasporto passeggeri e/o cose.

Articolo 2

Tutti i Comandanti delle unità a cui è eccezionalmente consentita la navigazione all'interno dell'area descritta all'art.1 altrimenti interdetta, con nave operante all'ormeggio o per necessità manutentive, devono procedere con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza dalle boe e dai cavi di ormeggio della nave, manovrando in modo da evitare pericoli.

Articolo 3

Nella porzione di mare circostante le singole boe individuate nel punto b) del rende noto, per un raggio di 50 (cinquanta) metri da entrambe, è vietata la navigazione, il transito e la sosta di unità navali in genere, nonché ogni altra attività connessa con l'uso del mare fatta eccezione per le unità e le strette esigenze operative dei concessionari o loro incaricati.

Articolo 4

Tutti i Comandanti delle unità a cui è eccezionalmente consentita la navigazione all'interno degli specchi acquei descritti all'art. 3, devono procedere con la massima cautela mantenendosi a distanza di sicurezza dalle boe e da eventuali cavi di ormeggio delle unità posti sulle stesse, manovrando in modo da evitare perico

Articolo 5

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato abrogando l'Ordinanza citata in premessa.

La Spezia, 18 Dicembre 2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe AULICINO




